



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:

- 1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
- 2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
- 3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 866 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021

TRA

Parte_1 (P.I. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco La Gioia;

[...]

[...]

[...]

[...]

Controparte_1

[...]

P.I. P.IVA_2),

in persona del Curatore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Bardaro;

CP_2

Essendo stata fissata udienza di discussione orale della causa ex art. 352 co. 2 c.p.c. in seguito a rituale richiesta di parte appellata per il 27.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione dopo lo scadere del doppio termine di gg. 10 + 15 da tale data assegnati alle parti per documentare la trasformazione della Controparte_3 e per il deposito di note in ordine alla questione sollevata all'udienza di discussione orale dall'avv. Bardaro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo

“ Con atto di citazione notificato il 15/1/2011, la Parte_2
[...], in persona del dott. Parte_3 amministratore di sostegno dell'amministratore unico Parte_2, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1118/10, emesso il 19/11/2010 e depositato il 23.11.2010, dal Tribunale di Lecce, con cui la Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le aveva intimato il pagamento di € 163.014,70, oltre interessi e spese legali, per lavori di ristrutturazione su due impianti di carburanti, siti rispettivamente sulla S.S. 613 Lecce-Brindisi, km 25+998 direzione Brindisi e in Carmiano, alla via XXV Luglio, per i quali risultavano emesse le fatture versate in atti. L'opponente eccepiva la sussistenza di una clausola compromissoria che prevedeva la devoluzione di eventuali controversie relative all'appalto stipulato tra le parti ad un collegio arbitrale e contestava l'esistenza di un valido titolo fondante i fatti costitutivi del credito, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese processuali e proponendo domande riconvenzionali.

La Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione, sostenendo che la clausola compromissoria non era applicabile alla controversia in esame che riguardava fatture al di fuori del contratto d'appalto, nel merito, di aver effettuato i lavori fatturati per conto dell'opponente, senza aver ricevuto il richiesto pagamento.

Pertanto, concludeva chiedendo in via preliminare il rigetto dell'eccezione inerente la clausola compromissoria e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite. Parte opposta domandava, altresì, che venisse dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. All'udienza del 24.5.2012 tale istanza veniva rigettata e veniva concesso termine sino al 12.12.2012 perché l'attore si munisse delle necessarie autorizzazioni ex art. 182 c.p.c.

*Nelle more decedeva **Parte_2**.*

*Con note depositate il 15.11.2012, si costituiva in giudizio **Parte_2**, quale amministratore unico della società opponente, a seguito del decesso di **Parte_2**.*

In data 27.11.2014 veniva emessa sentenza parziale, depositata il 3.12.2014, con cui si rigettava l'eccezione relativa alla clausola compromissoria e veniva dichiarata l'inammissibilità delle domande riconvenzionali dell'opponente, che non aveva tempestivamente ottenuto la necessaria autorizzazione.

La causa veniva rimessa sul ruolo e veniva ammessa la richiesta dell'opposta di ascolto di tre testimoni.

*Intervenuto il fallimento della società opposta, la società opponente riassunse il giudizio nei confronti del curatore fallimentare dott. **Persona_1**. Dei testi ammessi, uno non veniva mai citato, un altro veniva chiamato a rispondere su capitoli non ammessi (udienza del 17.11.2017) e l'ultimo, mai comparso, veniva citato presso una precedente residenza, mutata da lungo tempo, con conseguente declaratoria di decadenza di parte opposta dalla prova (udienza del 17.5.2018).*

All'esito dell'istruzione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 15/11/2019 veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica'.

Con sentenza n.491 del 2021, pubblicata in data 19.02.2021, il Tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo; condannato la **[...]**

Parte_2 in favore del **Controparte_1**

[...] della somma di € 42.060,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo; spese di lite compensate.

Con atto di citazione notificato in data 20.09.2021, **Pt_2** **Parte_1** ha interposto appello avverso la sentenza parziale n. 4655/2014 e la sentenza definitiva n.491/2021, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma delle stesse, di accogliere la eccezione di arbitrato e dichiarare la improponibilità della domanda, confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto (n. 1118/2010 - Tribunale di

Lecce); condannare controparte al rimborso delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.

Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 02.02.2022, si è costituita [...]

Controparte_4 la quale ha richiesto confermare le sentenze impugnate; con condanna della società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, per il doppio grado del giudizio.

All'udienza cartolare del 20.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.

Successivamente, a seguito di richiesta ex art. 352, comma 2, c.p.c. formulata dall'appellata, all'udienza di discussione orale del 27.03.2025 la curatela appellata ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto in capo a Pt_2 Controparte_5

Il Collegio ha pertanto concesso termine di 10 giorni all'appellante per documentare la trasformazione della Controparte_3 e termine di 15 giorni alle parti per il deposito di note sulla questione sollevata, riservando la causa per la decisione collegiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza definitiva sollevata ex art. 342 c.p.c. nella propria comparsa di costituzione in appello dal Controparte_1 Deve infatti ritenersi che la strutturazione logico-giuridica dell'impugnazione della sentenza definitiva non sia carente sotto il profilo della specificità e della idoneità a consentire l'individuazione dell'oggetto della richiesta riforma della stessa e dei motivi posti a fondamento di tale richiesta (in quanto derivati dall'accoglimento dell'impugnazione della sentenza non definitiva, come del resto risulterà meglio chiarito nel prosieguo).

2. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto, sollevata dalla Curatela appellata - peraltro tardivamente, solo all'udienza di discussione orale della causa - è infondata e va respinta.

2.1. Dalla visura camerale storica e dall'atto notarile di trasformazione del 30.11.2018, versati in atti risulta in modo inequivoco la continuità soggettiva tra la **Parte_2** [...] e la **Parte_1** emergendo dagli stessi l'intervento di una mera trasformazione societaria con conservazione della partita IVA e senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici attivi e passivi.

2.1.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “*la trasformazione di una società da uno ad un altro dei tipi previsti dalla legge ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo*” (Cass. civ. sent. n.10589/2013), con conseguente permanenza della legittimazione processuale in capo alla società trasformata, anche nei giudizi pendenti. È pertanto infondato il rilievo secondo cui l'appello sarebbe stato proposto da un soggetto diverso da quello che aveva partecipato al giudizio di primo grado.

2.2. Le ulteriori deduzioni svolte dall'appellata in sede di discussione orale, concernenti il regime di responsabilità dei soci ex art. 2500 *quinquies* c.c. e la pretesa necessità di integrazione del contraddittorio nei loro confronti, sono inammissibili perché tardive, oltre che infondate, in quanto non configurano alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario prevista dall'ordinamento.

3. Con un unico motivo di appello, rubricato “*Eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della clausola arbitrale – rigetto – erroneità*”, l'appellante lamenta la contraddittorietà fra loro delle decisioni impugnate per avere il Tribunale escluso la competenza arbitrale nonostante la presenza, nei contratti di appalto del 3.10.2007 e del 5.5.2008, di una clausola compromissoria valida ed efficace, ritenendo che i crediti vantati, fossero, secondo prospettazione, extracontrattuali, per poi condannare, con la sentenza definitiva, la società appellante al pagamento di somme accertate come derivate da obbligazioni contrattuali.

3.1. Deduce l'appellante: “*Entrambe le sentenze vanno riformate: la prima nella parte in cui il Tribunale ha negato la competenza arbitrale; la seconda nella parte in cui ha accertato un residuo credito della Curatela del fallimento [] avente la propria fonte proprio nel contratto 5.5.2008, che devolveva agli arbitri ogni controversia tra le parti.*”

Il Tribunale, infatti, prima ha escluso la operatività della clausola compromissoria presente nei due contratti, ritenendola inapplicabile alle obbligazioni extra contratto dedotte da controparte, per poi ritenere dovuto un residuo corrispettivo, che trova la sua causa proprio nel contratto scritto 5.5.2008 in cui vi era la clausola compromissoria. Vi è dunque un insanabile contrasto tra le due decisioni e la loro combinazione rischia evidentemente di tramutarsi in una beffa per l'appellante, che ha visto rigettata l'eccezione di competenza arbitrale sulla base della asserita natura extra contrattuale dei lavori reclamati, per esser poi condannata al pagamento di somme reclamate sull'opposto presupposto della natura contrattuale del credito”.

3.2. Ciò posto, va osservato, innanzitutto, che, con la proposta impugnazione avverso la sentenza definitiva, l'appellante si è limitato ad impugnare l'accertamento del credito del fallimento [redacted] avente la propria fonte nel contratto 5.5.2008 ivi contenuto; sicché, in mancanza di appello incidentale con riferimento all'accertamento negativo - contenuto in detta sentenza - delle residue pretese creditorie azionate monitoriamente da [redacted] [...]

[redacted] *Controparte_6* deve rilevarsi l'intangibilità da passaggio in giudicato di un tale accertamento (negativo). Con conseguente conferma, in parte qua, della revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3.3. Va, poi, disattesa la preliminare eccezione di improponibilità e/o inammissibilità dell'appello nella parte in cui si impugna la sentenza non definitiva sollevata dal [redacted] *CP_1* appellato sul presupposto che il [redacted] *CP_1* non sarebbe subentrato nel contratto di appalto contenente la clausola compromissoria invocata dall'appellante.

L'eccezione è infondata considerato che il [redacted] *CP_1* appellato non ha dimostrato l'intervenuta risoluzione, a norma dell'art. 72 L.F., del contratto contenente la clausola arbitrale ed anzi, costituendosi nel primo grado – in data 20.01.2016 - con comparsa di costituzione in riassunzione autorizzata dal G.D. dott. *Per_2* ed avendo, inoltre, nel presente grado, omesso d'impugnare la sentenza definitiva nella parte in cui ha accertato un credito in suo favore fondato sul contratto 5.02.2008, dimostra di avere coltivato e di volersi giovare delle ragioni di credito rivenienti da quel contratto, ritenendolo, pertanto, tutt'altro che inefficace nei propri confronti, con conseguente inapplicabilità della previsione di cui all'art. 83-bis L.F. richiamata dal [redacted] *CP_1* appellato.

3.4. Ciò posto, ritenendo la Corte che, sulla base delle osservazioni fin qui svolte, nulla osti all'applicazione della clausola compromissoria pacificamente prevista dall'art. 21 del contratto del 5.5.2008, in mancanza, nella presente fase, di deduzioni difensive contrarie alla ritenuta natura contrattuale del credito per cui il Tribunale ha emesso statuizione di condanna, deve concludersi che l'appello avverso la declaratoria di infondatezza dell'eccezione di difetto della giurisdizione del giudice ordinario – contenuta nella sentenza non definitiva n. 4655/20914 del 3.12.2014 -, ed avverso la statuizione di condanna dell'odierna appellante, contenuta nella sentenza definitiva n. 491/2021 del 19.02.2021 al pagamento del credito contrattuale di € 42.060,00 in favore del fallimento **CP_1** debba essere accolto, imponendosi la riforma delle due sentenze, con l'accertamento della fondatezza dell'eccezione di giurisdizione limitatamente alle pretese creditorie di fonte contrattuale azionate monitoriamente da **Controparte_6** e coltivate dal Fallimento di tale s.a.s. e con la declaratoria di difetto di giurisdizione in ordine alle domande proposte al riguardo in primo grado, in quanto devolute alla competenza arbitrale in forza della clausola n. 21 del contratto d'appalto 5.05.2008. Per quanto detto innanzi, con riferimento al complesso delle pretese creditorie fatte valere da parte appellata in questo giudizio, potrà essere devoluta in arbitrato unicamente la pretesa relativa al credito fondato sulle prestazioni di cui alla fattura n.726 del 5 ottobre 2009 limitatamente all'importo di € 42.060,00, atteso che sulla pronuncia di rigetto relativamente al credito qualificato come derivante da prestazioni extracontrattuali (fatture n.170 del 4 luglio 2008, n.408 del 18 maggio 2009 e n.845 dell'11 novembre 2009) non è stata proposta impugnazione né sulla natura di detto credito, né sull'accertamento negativo, circostanze sulle quali si è formato il giudicato.

Considerato l'esito complessivo della lite, si ritiene giustificata la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali dalle stesse sostenute.

P.Q.M.

La Corte,

decidendo sull'appello proposto da **Parte_1** nei confronti del **Controparte_1** avverso la sentenza non definitiva n.

4655/2014 emessa dal Tribunale di Lecce il 3.12.2014 e avverso la sentenza definitiva n. 491/2021 emessa dal Tribunale di Lecce il 19.02.2021, così provvede:

in riforma della sentenza non definitiva n. 4655/2014 emessa dal Tribunale di Lecce il 3.12.2014, dichiara la fondatezza dell'eccezione di giurisdizione limitatamente alle pretese creditorie di fonte contrattuale azionate monitoriamente da *Controparte_6*

[...] coltivate dal Fallimento di tale s.a.s.;

in riforma della sentenza definitiva n. 491/2021 emessa dal Tribunale di Lecce il 19.02.2021 dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Lecce in ordine alle pretese creditorie di fonte contrattuale azionate monitoriamente da *Controparte_1* *CP_6*

[...] coltivate dal Fallimento *CP_1* *Controparte_6* in quanto devolute alla competenza arbitrale in forza della clausola n. 21 del contratto d'appalto 5.05.2008.

- Conferma la revoca del d.i .opposto
- Spese compensate.

Così deciso in Lecce, il 9.12.2025

Il Cons. est.

dr.ssa Patrizia Evangelista

Il Presidente

dr. Riccardo Mele